Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 94/4/CE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1994

che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

(GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Direttiva 94/75/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994	L 365	52	31.12.1994
►M2	Direttiva 98/94/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 358	105	31.12.1998
►M3	Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006	L 347	1	11.12.2006

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

DIRETTIVA 94/4/CE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1994

che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione «45 ecu», è sostituita da «175 ecu»;

2) all'articolo 1, paragrafo 2, l'espressione «23 ecu» è sostituita da «90 ecu»;

3) il testo dell'articolo 7 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7 ter

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ecu all'importazione delle merci in questione da parte di viaggiatori provenienti dalle Isole Canarie, da Ceuta e da Melilla, che entrano all'interno di detto paese, quale definito all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della direttiva 77/388/CEE.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia a 150 ecu.»

▼M3

———————

▼B

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

▼M2

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sono autorizzate a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, non oltre il 1º gennaio 2003, per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

▼M2

Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al comma precedente una franchigia non inferiore a 100 ecu, a decorrere dal 1º gennaio 1999. Essi procedono congiuntamente all'aumento graduale di questo importo per applicare alle predette importazioni, entro il 1º gennaio 2003, il limite in vigore nella Comunità.

▼B

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.